



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"
Sede legale: via Venezia, 2 – 20031 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256
Cod. Mecc. MIIC8BA00C; C.F. 80122670153
e-mail: miic8ba00c@istruzione.it PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacesate.edu.it



REGOLAMENTO ATTUATIVO

DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(Riferimento specifico per la scuola secondaria di I grado, orientativo per la scuola primaria)
Aggiornamento delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 19/12/2024

Art. 1 Premesse

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: quindi ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultano avere una ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe con relativo verbale.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

1. Richiamo verbale.
2. Consegna da svolgere in classe
3. Consegna da svolgere a casa
4. Invito alla riflessione individuale eventualmente per breve tempo fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza del personale.
5. invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente.
6. Ammonizione scritta sul diario dello studente
7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni e attivazione di percorsi educativi di recupero, anche con attività socialmente utili come: pulizia degli spazi scolastici, svolgimento di attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica (DM 30 del 15/3/07) e con le Associazioni del territorio.
9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
11. Non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza media.

Art. 3 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente può irrogare la sanzione dal punto 1 al punto 7.

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni dal punto 1 al punto 9 e 11 : viene convocato entro breve tempo dal coordinatore in base al tipo di mancanza su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori). Il Collegio dei Docenti può irrogare la sanzione del punto 10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

Art. 4 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

1. Verbalmente per le sanzioni dal punto 1 al punto 7;
2. per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per i punti 8, 9 e 10.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti potranno nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente. Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

1. l'obbligo di frequenza con attivazione di percorsi educativi di recupero, anche con attività socialmente utili come: pulizia degli spazi scolastici, svolgimento di attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica (DM 30 del 15/3/07);
2. l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
3. l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
4. La non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Deve essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzioni con sospensione tutti gli atti saranno trasmessi al dirigente scolastico che darà comunicazione scritta ai genitori. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento e la possibilità di ricorrere all'organo di garanzia.

Le convocazioni e le riunioni devono essere formali e i verbali redatti in modo adeguato e preciso.

Art. 5 Corrispondenza, mancanze, sanzioni

Ritardi ripetuti dal punto 1 al punto 7

Ripetute assenze saltuarie dal punto 1 al punto 7

Assenze periodiche dal punto 1 al punto 7

Assenze o ritardi non giustificati dal punto 1 al punto 7

Mancanza del materiale occorrente dal punto 1 al punto 7

Non rispetto delle consegne a casa dal punto 1 al punto 6

Non rispetto delle consegne a scuola dal punto 1 al punto 7

Disturbo delle attività didattiche dal punto 1 al punto 7

Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri dal punto 1 al punto 8

Violenze psicologiche verso gli altri dal punto 6 al punto 11

Violenze fisiche verso gli altri dal punto 6 al punto 11

Uso improprio del cellulare o strumento tecnologico dal punto 6 al punto 11

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone punto 10 e punto 11

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario scolastico.

Art. 6 Organo di garanzia e impugnazioni

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal dirigente scolastico, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto tra i componenti del Consiglio stesso.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art 5 commi 2 e 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto tra i componenti del Consiglio stesso.
3. Contro le sanzioni disciplinari, entro 7 giorni, è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al presidente, che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
10. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato
12. l'Organo di garanzia, su richiesta della famiglia degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Stefania Iapino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa